



CITTÀ DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023
CONVERTITO DALLA L.56/2023**

Si avvisano i contribuenti che l'Ente ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi con deliberazione consiliare n. 28 del 26/07/2023.

Oggetto della definizione agevolata sono i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, i quali possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Per i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cui riscossione coatta è gestita in forma diretta dal Comune, ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30/06/2022;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

Per i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cui riscossione coatta è affidata a terzi, ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le succitate disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

La definizione agevolata prevista dal predetto regolamento può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

A seguito della deliberazione consiliare n. 42 del 12/10/2023 la quale ha previsto il differimento dei termini originariamente disposti dal Regolamento, il Comune o l'affidatario / concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il **20 OTTOBRE 2023** comunica, entro il **20 NOVEMBRE 2023**, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Il contribuente entro il **30 NOVEMBRE 2023** deve presentare all'Ente l'istanza di adesione alla definizione agevolata

Entro il **15 DICEMBRE 2023** l'Ente comunica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.

Entro il **31 DICEMBRE 2023**, il contribuente dovrà effettuare il pagamento integrale o, in caso di rateizzazione, iniziare il pagamento.

Riposto 13/10/2023

Il Responsabile dell'Area 2
(Dott. Santo Patanè)

Il Sindaco
(On. Davide Maria Vasta)